

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELL'ASP "PROGETTO PERSONA – AZIENDA INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA" DI GUASTALLA (RE)**

### ***TITOLO I - PARTE GENERALE***

#### **Art. 1 - Finalità e oggetto dell'appalto**

Il presente Capitolato ha ad oggetto l'individuazione di un'Agenzia per il Lavoro, in possesso di autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di "somministrazione di lavoro" delle figure professionali i cui profili sono indicati nel successivo art. 2, con inquadramenti riferiti al vigente CCNL Funzioni Locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso l'Azienda di Servizi alla Persona "Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla Persona" con sede legale in Piazza Mazzini n. 1 a Guastalla (RE). Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale e la relativa gestione amministrativa.

Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di fronteggiare, tramite l'impiego temporaneo di personale in somministrazione, esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività dell'Azienda.

#### **Art. 2 - Profili professionali interessati**

A seguito di "Richiesta di fornitura" formulata dall'Azienda, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, potranno essere affidati contratti specifici di "somministrazione di lavoro temporaneo" per i sottoelencati profili professionali:

<b>AREA OPERATORI ESPERTI (Ex. B)</b>		
<b>FAMIGLIA PROFESSIONALE</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE CCNL 31-03-1998</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE CCNL 16-11-2022</b>
TECNICA	Manutentore	Collaboratore Tecnico Manutentivo
SOCIO-ASSISTENZIALE	Servizi Generali	Collaboratore Amministrativo Collaboratore Servizi di Supporto
	O.S.S.	Operatore Socio Sanitario
	Collaboratore Animatore	Operatore Attività Animative

AREA ISTRUTTORI (Ex. C)		
FAMIGLIA PROFESSIONALE	PROFILO PROFESSIONALE CCNL 31-03-1998	PROFILO PROFESSIONALE CCNL 16-11-2022
AMMINISTRATIVA	Istruttore Amministrativo	Istruttore Amministrativo
SOCIO-ASSISTENZIALE	R.A.A.	Responsabile Attività Socio-Assistenziale

AREA FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (Ex. D)		
FAMIGLIA PROFESSIONALE	PROFILO PROFESSIONALE CCNL 31-03-1998	PROFILO PROFESSIONALE CCNL 16-11-2022
AMMINISTRATIVO - CONTABILE	Istruttore Direttivo	Specialista dei Servizi Amministrativi Specialista dei Servizi Socio-Sanitari
SOCIO - ASSISTENZIALE	Infermiere Professionale	Infermiere
	Coordinatore	Coordinatore
	Fisioterapista	Fisioterapista

### Prospetto analitico del costo orario complessivo

**DIVISORE CONTRATTUALE = 156** (ore settimanali n. 36 x n. 52 settimane = n. 1.872 ore annue / 12 mesi = n. 156 ore mensili)

#### Dipendente Area OPERATORIESPERTI (ex Cat.B1) - CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022

Rettiruzione tabellare mensile	€ 1.586,21
Indennità vacanza contrattuale triennio 2022/2024	€ 7,93
Indennità Una tantum*	€ 23,79
Rateo tredicesima mensilità (compresa I.V.C.)	€ 134,83
Indennità di Comparto mensile	€ 39,31
Rateo ferie/festività sopprese mensile (gg. 2,83 mese per neo assunto in PA con servizio su 6 gg.)	€ 195,06
Rettiruzione mensile lorda (totale) per lavoratori a tempo pieno (pari a 156h mensili e 36 ore settimanali)	€ 1.987,13

Rettiruzione oraria lorda <b>costo lavoro interinale</b> (€ 1.987,13 / 156)	€ 12,74
Oneri TFR (7,41%)	€ 0,94
Oneri contributivi INPS a carico Agenzia (28,68%)	€ 3,65
Premi INAIL (4,75‰ + 1% addizionale sul premio)	€ 0,61
Contributi formazione (4%)	€ 0,51

Contributi Ebitemp (0,2%)	€.	0,03
Contributi INPS/ASPI (1,4%)	€.	0,18

---

<b>TOTALE COSTO COMPLESSIVO ORARIO</b>	<b>€.</b>	<b>18,66</b>
--	-----------	--------------

**COSTO ORARIO CON MARGINE DI AGENZIA PREVISTO AL 5%**

€. 18,66 x 105 / 100 = **€. 19,59** costo orario con margine di Agenzia previsto al 5%

\* Se confermata l'applicazione della c.d. "Indennità Una Tantum" introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, per le annualità successive e nella misura in cui eventualmente rinnovata.

**Dipendente Area ISTRUTTORI (ex Cat C1) - CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022**

Retribuzione tabellare mensile	€.	1.782,74
Indennità vacanza contrattuale triennio 2022/2024	€.	8,91
Indennità Una tantum*	€.	26,74
Rateo tredicesima mensilità (compresa I.V.C.)	€.	151,53
Indennità di Comparto mensile	€.	45,80
Rateo ferie/festività sopprese mensile (gg. 2,5 mese per neo assunto in PA con servizio su 5 gg.)	€.	193,82
Retribuzione mensile lorda (totale) per lavoratori a tempo pieno (pari a 156h mensili e 36 ore settimanali)	€.	2.209,54

---

Retribuzione oraria lorda <b>costo lavoro interinale</b> (€. 2.209,54 / 156)	<b>€.</b>	<b>14,16</b>
Oneri TFR (7,41%)	€.	1,05
Oneri contributivi INPS a carico Agenzia (28,68%)	€.	4,06
Premi INAIL (4,75‰ + 1% addizionale sul premio)	€.	0,07
Contributi formazione (4%)	€.	0,57
Contributi Ebitemp (0,2%)	€.	0,03
Contributi INPS/ASPI (1,4%)	€.	0,20

---

<b>TOTALE COSTO COMPLESSIVO ORARIO</b>	<b>€.</b>	<b>20,14</b>
--	-----------	--------------

**COSTO ORARIO CON MARGINE DI AGENZIA PREVISTO AL 5%**

€. 20,14 x 105 / 100 = **€. 21,15** costo orario con margine di Agenzia previsto al 5%

\* Se confermata l'applicazione della c.d. "Indennità Una Tantum" introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, per le annualità successive e nella misura in cui eventualmente rinnovata.

**Dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex. Cat. D1) CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 con trattamento economico al 01/01/2023**

Retribuzione tabellare mensile	€.	1.934,36
Indennità vacanza contrattuale triennio 2022/2024	€.	9,67
Indennità Una tantum*	€.	29,02
Rateo tredicesima mensilità (compresa I.V.C.)	€.	164,42
Indennità di Comparto mensile	€.	51,90
Rateo ferie/festività soppresses mensile (gg. 2,5 mese per neo assunto in PA con servizio su 5 gg.)	€.	210,52
Retribuzione mensile lorda (totale) per lavoratori a tempo pieno (pari a 156h mensili e 36 ore settimanali)	€.	2.399,89

Retribuzione oraria lorda <b>costo lavoro interinale</b> (€. 2.399,89/156)	€.	<b>15,38</b>
Oneri TFR (7,41%)	€.	1,14
Oneri contributivi INPS a carico Agenzia (28,68%)	€.	4,41
Premi INAIL (4,75% + 1% addizionale sul premio)	€.	0,07
Contributi formazione (4%)	€.	0,61
Contributi Ebitemp (0,2%)	€.	0,03
Contributi INPS/ASPI (1,4%)	€.	0,22

<b>TOTALE COSTO COMPLESSIVO ORARIO</b>	€.	<b>21,86</b>
--	----	--------------

**COSTO ORARIO CON MARGINE DI AGENZIA**

€. 21,86 x 105 / 100 = **€. 22,95** costo orario con margine di Agenzia previsto al 5%

\* Se confermata l'applicazione della c.d. "Indennità Una Tantum" introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, per le annualità successive e nella misura in cui eventualmente rinnovata.

**Art. 3 - Importo e durata**

L'affidamento decorrerà dalla data di aggiudicazione definitiva, presumibilmente il **01/02/2024**, e sarà efficace, sino al **31/01/2026**.

Al termine del primo periodo di due (2) anni, potrà essere disposta un'eventuale proroga fino a un massimo di ulteriori sei (6) mesi ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, che l'Agenzia aggiudicataria sarà obbligata a svolgere alle medesime condizioni, economiche e contrattuali, in essere.

L'importo presunto dell'appalto, per il periodo di valenza contrattuale e per l'eventuale rinnovo fino a un massimo di sei (6) mesi, comprensivo di margine di intermediazione del **5%**, per il servizio di somministrazione prestato, è così composto:

- **anno 2024**, €. 2.105.169,65 (di cui €. 2.004.923,48 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed €. 100.246,17 per aggio di agenzia, esclusa IVA in quanto dovuta);

- **anno 2025**, €. 2.293.692,30 (di cui €. 2.184.468,86 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed €. 109.223,44 per aggio di agenzia, esclusa IVA in quanto dovuta);
- **anno 2026**, €. 194.806,74 (di cui €. 185.530,23 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed €. 9.276,51 per aggio di agenzia, esclusa IVA in quanto dovuta);
- **eventuale proroga** del contratto di somministrazione fino ad un massimo di sei (6) mesi €. 1.146.846,15 (di cui €. 1.092.234,43 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed €. 54.611,72 per aggio di agenzia, esclusa IVA in quanto dovuta).
- **quinto d'obbligo** sull'affidamento totale di €. 5.740.514,84 (di cui €. 5.467.157,00 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed €. 273.357,84 per aggio di agenzia, esclusa IVA in quanto dovuta), pari ad ulteriori € 1.148.102,97.

L'importo complessivo dell'appalto, da porre a base di gara, è pari ad **€. 6.888.617,81=** comprensivo di eventuale proroga e dell'applicazione del quinto d'obbligo (Allegato B documentazione di gara).

Il costo della manodopera, ex art. 41, D.Lgs 36/2023, è considerato sostanzialmente corrispondente al costo contrattuale dei lavoratori somministrati, pertanto non si ritiene necessaria la preventiva valutazione da parte del committente e nemmeno l'esplicitazione in sede di offerta da parte dei concorrenti alla gara d'appalto per l'affidamento del contratto di che trattasi.

L'importo a base di gara ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

L'Azienda nel corso del periodo di fornitura potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato.

Il volume dell'appalto è concretamente determinato dalla più completa discrezionalità dell'Azienda la quale ne richiederà l'esecuzione solo qualora ravvisi la necessità di acquisire prestazioni di lavoro temporaneo, per cui all'Appaltatore è riconosciuta l'esclusiva nell'esecuzione del servizio per il periodo di durata dell'affidamento senza alcuna garanzia di prestazioni minime; inoltre l'Azienda conserva la più completa autonomia e libertà nell'acquisire professionalità attraverso modalità diversa dalla fornitura di lavoro temporaneo, senza che per ciò nulla sia dovuto all'Appaltatore.

Le prestazioni di somministrazione di lavoro potranno essere aumentate da parte dell'Azienda per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Agenzia possa sollevare eccezioni e/o pretendere compensi aggiuntivi.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di interrompere la somministrazione di nuovi lavoratori dandone comunicazione scritta all'Agenzia aggiudicataria tramite Posta Elettronica Certificata, qualora verifichi, in vigenza di contratto, il superamento dell'importo massimo di affidamento medesimo corrispondente all'importo di aggiudicazione maggiorato del 20%.

E' escluso il tacito rinnovo del contratto.

#### **Art. 4 - Quadro normativo di riferimento**

Il servizio di somministrazione dovrà essere eseguito nel pieno e totale rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. In particolare dovranno essere osservati i principi previsti dall'art. 36, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dal D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, (artt. 19 e ss.) e dalla contrattazione collettiva nazionale vigente per il personale del comparto Funzioni Locali.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni del CCNL in vigore per i lavoratori in somministrazione.

Il servizio sarà eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato speciale, nonché, per quanto ivi non previsto, dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di

pubblici servizi (Direttive comunitarie vigenti, D.Lgs 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni).

#### **Art. 5 - Oneri per la sicurezza**

L'ottemperanza agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come sopra ripartiti parifica i lavoratori somministrati ai lavoratori interni in quanto essi svolgono la propria attività nell'organizzazione e sotto il controllo dell'utilizzatore.

Non sussistendo quindi "rischi interferenziali" e, di conseguenza, non applicandosi l'art. 26, del D.Lgs 81/2008, ASP "Progetto Persona" non ha predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) in quanto non necessario.

## ***TITOLO II – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO***

#### **Art. 6 - Requisiti di partecipazione**

Requisiti specifici di partecipazione:

- 1 iscrizione alla C.C.I.A.A. per la tipologia di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto, non è ammesso l'avvalimento ex art. 104, D.Lgs 36/2023;
- 2 autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'esercizio di tutte le attività di cui all'art. 4, co. 1, lett. a), del D.Lgs 276/2003 ed iscrizione all'Albo Ministeriale di cui all'art. 4, del D.Lgs 276/2003; non è ammesso l'avvalimento ex art. 104, D.Lgs. 36/2023;
- 3 possedere una sede operativa della struttura organizzativa, così come da D.Lgs 276/2003, o di programmarne l'apertura entro un mese dall'aggiudicazione della fornitura, nell'ambito territoriale delle province di Mantova, Modena, Parma o Reggio Nell'Emilia;
- 4 aver maturato nel triennio precedente (2020/2021/2022) servizi di somministrazione lavoro a favore di soggetti che svolgano servizi analoghi a quelli gestiti dell'Azienda di Servizi alla Persona "Progetto Persona" di Guastalla (RE) (servizi socio-sanitari) per un fatturato non inferiore all'importo posto a base di gara.

#### **Art. 7 - Compiti, obblighi e responsabilità dell'Agenzia aggiudicataria**

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei.

In particolare, sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- Mettere a disposizione del Committente un referente di commessa reperibile almeno dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, che avrà la funzione di interloquire con l'Azienda, dovrà inoltre disporre di poteri e mezzi per garantire la rispondenza del servizio a quanto previsto dal presente Capitolato e sarà preposto alla risoluzione di tutte le problematiche, anche urgenti, inerenti il servizio oggetto del presente appalto; pertanto, qualunque comunicazione e contestazione espressa in contraddittorio al referente di commessa, si intenderà, per qualsiasi effetto, espressa direttamente alla Società fornitrice.
- Verificare il possesso, in capo al personale da somministrare, dei necessari titoli di studio, iscrizioni agli albi/ordini professionali etc. e fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere, sui rischi sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008;
- Aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici; garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- Stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- Fornire i lavoratori, entro cinque (5) giorni lavorativi, od il minor termine fino ad un minimo di ventiquattro (24) ore solari dalla "Richiesta di fornitura" formulata dall'Azienda via mail;



- Trasmettere all'Azienda, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre cinque (5) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs 276/2003;
  - Provvedere, su richiesta dell'Azienda, alla sostituzione del lavoratore oggetto di valutazione negativa, entro tre (3) giorni feriali dalla cessazione; in casi eccezionali e per figure di particolare professionalità, l'Azienda potrà valutare di volta in volta una dilazione di tale termine;
  - Corrispondere, direttamente al prestatore di lavoro, le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento in base al vigente CCNL di riferimento secondo le tariffe previste. L'Azienda potrà richiedere, ai fini del pagamento delle fatture, all'Agenzia l'esibizione del L.U.L. (Libro Unico Lavoratori) o documentazione analoga, il modello Uniemens/DM10, le buste paga e copia di ogni altra documentazione idonea. Qualora da tali documenti, l'Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Agenzia che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.
  - Versare i contributi dovuti (previdenziali, assicurativi ed assistenziali) a norma dell'art. 37, del D.Lgs 81/2015, ivi inclusi quelli per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal DPR 1124/1965 e s.m.i.
  - Adempiere, in caso di infortuni di personale somministrato, alle relative denunce.
- Il rapporto che si instaura tra il lavoratore e l'Azienda è di tipo gerarchico funzionale; il lavoratore temporaneo, nel periodo della sua prestazione svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'Azienda utilizzatrice ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai dipendenti dell'Azienda medesima.

#### **Art. 8 - Procedura di stipula dei contratti**

L'Azienda procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata dell'affidamento. Le somministrazioni non potranno eccedere la scadenza dell'affidamento, eventualmente rinnovato, e l'importo contrattualmente previsto.

Tali richieste, formulate dall'Azienda tramite mail o fax, saranno corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta;
- la corrispondente categoria;
- il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- eventuali ulteriori informazioni.

L'Agenzia, a fronte di una "Richiesta di fornitura", dovrà mettere a disposizione il personale richiesto in possesso dei necessari ed adeguati requisiti autorizzativi, tecnici e professionali, entro il termine fissato nella propria offerta tecnica e comunque entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla richiesta stessa.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da CCNL Funzioni Locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

Il lavoratore sarà sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile.

Il lavoratore avrà diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'Azienda. Il personale somministrato verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria ai fini del giudizio di idoneità alla mansione specifica da parte del Medico Competente dell'Azienda applicando i protocolli aziendali. Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal Medico

Competente sia con limitazioni o prescrizioni, l'Azienda avrà facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato e della normativa specifica di riferimento di cui al D.Lgs 276/2003 ed al D.Lgs 81/2015.

#### **Art. 9 - Personale impiegato**

Nello svolgimento dell'attività il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere e ad attenersi alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso nell'Azienda.

Il lavoratore temporaneo dovrà attenersi alle puntuali indicazioni ed esigenze segnalate dal Responsabile della Struttura/Servizio di assegnazione. Al medesimo e agli uffici competenti dovranno fare riferimento per gli orari di lavoro e le attività da svolgere.

Al lavoratore temporaneo, nell'interesse reciproco, verrà consegnato, di norma, un badge magnetico da utilizzare negli appositi lettori per la registrazione delle ore effettivamente lavorate.

Per le assenze improvvise e non programmabili, l'Agenzia aggiudicataria si impegna a darne comunicazione nel più breve tempo possibile, ovvero, almeno due (2) ore prima dell'inizio del turno prefissato.

L'attività del lavoratore presso il Committente è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

I lavoratori durante lo svolgimento dell'attività dovranno tenere una condotta irreprensibile, la valutazione del requisito della condotta irreprensibile sarà effettuato dal Responsabile della Struttura/Servizio presso cui opera il personale selezionato dall'Agenzia.

L'Agenzia dovrà procedere all'immediata sostituzione delle persone che dovessero dimostrarsi inidonee allo svolgimento dei compiti loro assegnati o per le quali non dovesse essere più ritenuto sussistente il requisito della condotta irreprensibile. La sostituzione sarà operata dall'Agenzia su formale e insindacabile richiesta dell'Azienda.

Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte del Committente.

L'Agenzia aggiudicataria, entro la settimana successiva alla scadenza del mese provvederà a richiedere all'Azienda il foglio delle presenze di ogni singolo lavoratore comprensivo di eventuali documenti giustificanti l'assenza o la maggior presenza.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà ottemperare ed assicurare l'osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l'espletamento del servizio.

Il lavoratore temporaneo è tenuto al massimo rispetto delle norme sul segreto professionale su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso e sulla riservatezza dei dati personali, con particolare riguardo verso i dati sensibili.

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro, come previsto all'art. 35, co. 6, del D.Lgs 81/2015, verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Azienda utilizzatrice, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

#### **Art. 10 - Diritti sindacali**

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970, e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal CCNL vigente.

#### **Art. 11 - Obblighi di condotta**

Gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165) sono estesi ai collaboratori dell'Agenzia e ai lavoratori somministrati.



L'Agenzia si obbliga a dare la più ampia diffusione di tali norme ai propri collaboratori ed agli operatori somministrati, prima dell'attivazione del singolo contratto di somministrazione.

La violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni sopra richiamate può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Azienda, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 12 - Obblighi di comunicazione**

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Azienda ogni variazione della propria ragione sociale e trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà dell'Azienda di risolvere, in tale ipotesi il contratto.

#### **Art. 13 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori**

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.Lgs 81/2015, l'Agenzia informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale secondo quanto disposto dall'Azienda utilizzatrice che li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Azienda ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L'Azienda osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

#### **Art. 14 - Responsabilità e oneri a carico dell'Azienda**

L'Azienda utilizzatrice si obbliga a:

- a. comunicare all'Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- b. corrispondere all'Aggiudicatario il compenso, nella misura determinata nell'offerta, per il servizio effettivamente reso da parte dei singoli lavoratori e gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati, rimanendo ad esclusivo carico dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dai lavoratori medesimi. L'Aggiudicatario dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- c. versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- d. adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, ai sensi dell'art. 3, co. 5;
- e. fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali.

#### **Art. 15 - Corrispettivo**

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il numero delle ore lavorative effettivamente prestate e di tutte le altre voci eventuali e/o accessorie di ciascun profilo professionale fornito per il costo orario offerto per il numero dei lavoratori temporanei in servizio nel mese di riferimento.

La quota di corrispettivo che l'Azienda corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota che l'Azienda andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di legge.

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva, ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall'Azienda utilizzatrice all'Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia offerto.

Nessun altro costo potrà essere addebitato ad ASP "Progetto Persona" rispetto a quelli espressamente indicati nel presente Capitolato di gara.

#### **Art. 16 – Revisione dei prezzi**

Decorsi i primi dodici mesi di esecuzione, il compenso richiesto potrà essere soggetto a revisione annuale, se si realizzano le seguenti condizioni:

- 1) si verifica un evento di natura oggettiva, che determina una variazione del costo della fornitura o del servizio;
- 2) detta variazione in aumento o in diminuzione impatta per una misura superiore al 5% dell'importo complessivo.

I prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire. La variazione, sarà da determinarsi ex comma 3 dell'art. 60, sulla base degli indici ISTAT di riferimento per la categoria.

Si evidenzia che oggetto della revisione può essere solo il margine d'intermediazione di Agenzia con esclusione della parte riguardante la retribuzione dei lavoratori.

#### **Art. 17 - Fatturazione e modalità dei pagamenti**

Per il servizio di somministrazione, l'Azienda si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine d'agenzia.

L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all'Azienda, contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
- IVA sul margine di agenzia;
- totale fattura.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo l'Azienda metterà a disposizione del lavoratore, di norma, un badge magnetico che permetterà la rilevazione automatica delle presenze. Il lavoratore somministrato che utilizzi impropriamente il badge elettronico in dotazione per la rilevazione della presenza in servizio ne risponde personalmente.

Al termine di ciascun mese solare, il fornitore dovrà presentare all'Azienda fattura relativa alla fornitura secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5, D.M. 23.01.2015).

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica, anche a campione, da parte dell'Azienda, della documentazione di cui all'art. 7, del presente Capitolato.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti dell'impresa indicata come mandataria o capogruppo. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI/RTI.

#### **Art. 18 – Cessione del Contratto e subappalto del servizio**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. In ragione della particolarità del servizio oggetto del presente Capitolato è altresì, vietato il subappalto ex art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Articolo 19 – Clausole sociali**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, il nuovo appaltatore dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili e resi compatibili con l'organizzazione dell'impresa prescelta dell'imprenditore subentrante. La stazione appaltante sarà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante. L'adozione di un piano di riassorbimento del personale viene, tuttavia, considerato criterio preferenziale in sede di valutazione dell'offerta.

#### **Art. 20 - Inadempienze e penalità**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, l'Azienda utilizzatrice contesta, mediante PEC, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a dieci (10) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente Capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

L'Azienda potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- ritardo di presa in servizio del lavoratore senza adeguata giustificazione: €. 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia;
- ritardo nella risposta alla "Richiesta di fornitura" €. 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto al precedente art. 5;
- comportamento gravemente scorretto degli addetti al servizio nei confronti degli utenti o familiari o dipendenti dell'Azienda o nell'esecuzione del servizio e per i quali l'Azienda ha chiesto l'avvio dell'azione disciplinare €. 100,00;
- mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativo e antinfortunistico nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione €. 100,00 per singolo addetto; la seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 le penali addebitate non dovranno superare il 10% del valore contrattuale previa risoluzione immediata del contratto medesimo e l'escussione della cauzione definitiva.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del contratto di affidamento del servizio o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva prestata dall'Agenzia.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

#### **Art. 21 - Cause di recesso dal contratto**

L'Azienda può recedere dal contratto d'appalto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

L'Azienda può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'Agenzia aggiudicataria.

#### **Art. 22 Risoluzione del contratto**

1. L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio oggetto dell'appalto non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente Capitolato. Detta risoluzione avverrà tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopraindicate, potrà avvenire, oltre a quanto già previsto all'art. 18 del presente Capitolato, per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. sospensione o abbandono del servizio affidato senza giustificato motivo (verranno valutati da parte dell'Azienda i casi di forza maggiore);
  - b. sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;
  - c. frode o negligenza nell'espletamento del servizio;
  - d. reiterato comportamento gravemente scorretto degli addetti al servizio nei confronti degli utenti o familiari o dipendenti dell'Azienda o nell'esecuzione del servizio;
  - e. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
  - f. in caso di cessione parziale o totale del contratto;
  - g. perdita del requisito del possesso dell'autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività;
  - h. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti all'esecuzione del presente appalto di cui alla legge 136/2000 e s.m.i.
3. Nei casi di inesatto adempimento, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l'Azienda avrà la facoltà di intimare all'aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., diffida ad adempiere - entro il termine di 3 giorni - mediante lettera raccomandata. Detta diffida non potrà essere inviata per più di due volte, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare a terzi la fornitura del servizio, o la parte rimanente di questa, in danno alla Società. Le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto in essere saranno addebitate all'Appaltatore mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.

In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno per l'Azienda il diritto al risarcimento del danno.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di far valere, da parte dell'Azienda, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell'appaltatore.

#### **Art. 23 - Cessione e/o fusione di Azienda**

In caso di cessione di Azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 120, del D.Lgs 36/2023.

#### **Art. 24 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati**

Le notizie ed i dati relativi all'Azienda, comunque venuti a conoscenza della Società aggiudicataria o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente servizio e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte della Società aggiudicataria o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda.

La Società in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuta in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta

dall'Azienda;

- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 679/2016, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati;
- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

L'appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti.

#### **Art. 25 - Clausola anti Pantouflage**

Con riferimento all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 26 - Contratto d'appalto**

La stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo il positivo esperimento delle verifiche e l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art.17 c.5 D.Lgs 36/2023.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, il Committente ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Committente a risolvere il contratto.

Il Committente si riserva inoltre il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni materiali e morali.

#### **Art. 27 - Luogo di esecuzione del contratto**

Le attività oggetto del contratto dovranno essere eseguite presso tutti i servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari attualmente gestiti e su quelli che potranno essere acquisiti dall'ASP "Progetto Persona" di Guastalla durante la validità del contratto d'appalto

#### **Art. 28 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Reggio Nell'Emilia. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 29 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, i dati forniti dalle Agenzie sono trattati dal Committente esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Azienda "Progetto Persona" di Guastalla (RE).

#### **Art. 30 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara si fa riferimento alle norme di legge e di contrattazione collettiva in vigore in quanto applicabili.